

STATUTO 'ALTEVETTE E.T.S.'

Art. 1 – Denominazione e sede

1. È costituita l'Associazione denominata: "ALTEVETTE-E.T.S." di seguito, in breve, "Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia;
2. In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico;
3. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'Associazione stessa;
4. L'Associazione ha sede legale nel comune di Peschiera Borromeo (MI), cap. 20068, Viale Abruzzi 2/H e la sua durata è illimitata;
5. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione.

Art. 2 – Scopi e finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro ed è apartitica.
2. I fini istituzionali dell'Associazione sono:
 - lo svolgimento di attività a favore dei popoli di alta montagna, con particolare riferimento, ancorché non esclusivo, alle aree alpina, andina, centro asiatica, himalayana e polare, con cui l'associazione riterrà opportuno lavorare;
 - la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di questi popoli, intesa come tutela e valorizzazione degli usi e costumi, delle tradizioni, dei beni storico-artistici e archeologici;
 - la tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale, intesa come difesa delle risorse naturali e della biodiversità delle componenti naturalistiche e come valorizzazione delle potenzialità di un territorio.

Per conseguire queste finalità, l'associazione presta particolare attenzione a tutte le iniziative di tipo educativo e formativo indirizzate a queste popolazioni.

3. L'Associazione potrà collaborare con altri enti nell'ambito di iniziative che si inquadrino nei suoi fini.
4. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private.

Art. 3 – Attività di interesse generale

1. Per il raggiungimento degli scopi e finalità sociali l'Associazione svolge le seguenti attività:
 - Realizzare servizi e promuovere iniziative attraverso le quali sia possibile attuare un reale miglioramento della vita dei popoli di alta montagna e in particolare modo dei minori e delle componenti più svantaggiate;
 - Contribuire alla realizzazione delle infrastrutture necessarie per la sopravvivenza e lo sviluppo quali, ad esempio, pozzi per l'accesso all'acqua potabile, creazione di orti e frutteti per migliorare le condizioni alimentari delle popolazioni, allestimento di scuole e strutture di accoglienza, etc.;
 - Promuovere e realizzare studi e ricerche per l'approfondimento della conoscenza e la tutela del patrimonio culturale;
 - Realizzare attività di formazione, educazione e sensibilizzazione. Rientrano in tali attività formative l'organizzazione di stage, laboratori didattici, campi scuola, manifestazioni, iniziative ludiche, sportive, di turismo responsabile e iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali;
 - Promuovere, valorizzare e preservare il patrimonio culturale e ambientale dei popoli di alta montagna anche attraverso opera di sensibilizzazione e valorizzazione delle ricerche e delle attività della Associazione;

- Sviluppare attività di sensibilizzazione nei confronti della popolazione italiana relativamente alle condizioni dei popoli di alta montagna.
- 2. L'Associazione, al fine di perseguire gli scopi di cui sopra potrà avvalersi di attività direttamente connesse alle istituzionali, come spiegato dal successivo art. 4, quali ad esempio raccogliere fondi anche attraverso eventi di cui all'art. 143, c.3, lett.a) DPR 917/86, accettare donazioni e contributi, siglare convenzioni con enti pubblici e accordi di collaborazione e cooperazione con enti senza scopo di lucro, promuovere sottoscrizioni di qualunque forma compatibile con il profilo dell'associazione che permetta l'ottenimento di erogazioni per gli scopi citati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel rispetto di quanto stabilito dall'art.6 del D.lgs. 117/2017;
2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa.

Art. 5 – Raccolta fondi

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

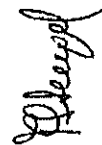
Art. 6 – Ammissione di soci

1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali;
2. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato associate;
3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore;
4. I soci sono tutti coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dall'Organo di Amministrazione. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta all'Organo di Amministrazione;
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto, l'Organo di Amministrazione, deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato;
6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile;
7. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l'approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi dell'organizzazione. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi;
8. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'organizzazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Organo di Amministrazione;

2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, decesso, o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo;
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione;
4. Ciascun associato ha diritto:
 - di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - di recedere in qualsiasi momento;
 - di esaminare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e capacità fisiche, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
 - versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Organo di Amministrazione;
 - mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.



Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione;
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione;
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso di:
 - mancato pagamento della quota associativa entro il termine previsto;
 - per persistente violazione degli obblighi statutari;
 - comportamento contrastante con gli scopi statutari;
 - sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dall'Organo di Amministrazione;
5. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione;
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 – Attività di volontariato

1. L'Associazione si può avvalere di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Il volontario deve essere iscritto in apposito registro, a condizione che la sua attività non sia occasionale;
2. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neppure indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
3. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e

documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione;

4. I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi;

5. L'Associazione risponde, con i propri beni dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati. L'Associazione, previa delibera dell'Organo di Amministrazione, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuali ed extracontrattuali dell'Associazione stessa.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- l'Organo di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo e revisore Legale, nei casi previsti dalla legge;
- il Collegio dei Garanti;

2. Gli organi sociali hanno la durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati;

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore legale, i componenti degli Organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione;

2. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto;

3. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci;

4. Agli associati Enti del Terzo Settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno;

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente;

6. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta; Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati;

7. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro organo sociale;

8. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione dell'Organo di Amministrazione;

9. E' possibile intervenire in assemblea mediante collegamento audio/video con mezzi di telecomunicazione a distanza a condizione che sia consentito al Presidente di accertare l'identità dell'associato.

Art. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli fra i propri associati;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale;
- approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti dai loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesti e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione;
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, oppure da almeno un terzo dei componenti l'Organo di amministrazione. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione; In generale, l'Assemblea è convocata almeno quindici giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata a ciascun socio tramite lettera o con altro mezzo elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data della riunione.

Stefano

Art. 14 – Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega;
2. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile;
3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi;
4. È ammesso il voto per delega e/o per corrispondenza;
5. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti;
6. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione, o alla sua fusione, o scissione
7. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti;
8. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci;
9. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive

unitamente al Presidente;

10. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità o che si trovino in conflitto di interessi;

11. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta;

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'articolo 22 comma 5;

13. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è l'organo di governo dell'Associazione;

2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza;

3. Esso opera in attuazione agli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;

4. L'Organo di Amministrazione è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e uno o più vicepresidenti;

5. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati;

6. Il primo Organo di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'Assemblea degli Associati;

7. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

8. I componenti dell'Organo di Amministrazione svolgono le loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 – Competenze dell'Organo di Amministrazione

L'organo di Amministrazione ha il compito di:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il programma di attività, il rendiconto preventivo, il bilancio consuntivo e, se si superano i limiti previsti dalla legge, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- deliberare l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo la relazione di missione sull'attività svolta;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;



- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il vicepresidente o più vicepresidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 – Funzionamento dell'Organo di Amministrazione

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive;
2. L'Organo di amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi degli associati. L'elettività delle cariche da parte dell'Assemblea rimane in ogni momento prioritaria e sovraordinata a qualsiasi altra esigenza e per questo motivo eventuali sostituzioni dei componenti dell'Organo di amministrazione sono effettuate dall'Assemblea quale organismo democratico rappresentativo dell'intero corpo associativo. Il venir meno della maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, comporta una convocazione urgente dell'Assemblea utile per procedere alla sostituzione degli stessi;
3. L'Organo di Amministrazione è convocato almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta l'anno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta;
5. Alle riunioni possono essere invitati esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto;
6. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti;
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. Di ogni riunione dell'Organo di amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 – Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dell'Organo di Amministrazione tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto;
2. Il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
 - può aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali ed è autorizzato ad eseguire incassi e accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da enti e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa;
 - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
 - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente che convoca l'Organo di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera;
4. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 – Il Segretario

Il segretario, qualora nominato, verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e dell'Organo di Amministrazione, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art. 20 – Organo di controllo e revisione legale

1. L'Assemblea, laddove ciò sia previsto per legge o per libera determinazione, nomina l'Organo di controllo costituito da tre membri, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 del Codice Civile. Può essere anche nominato, qualora si ritenga opportuno, un Organo di Controllo monocratico, in tal caso necessariamente un soggetto di cui all'art. 2397 del Codice Civile;
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti fra le categorie di soggetti di cui al c.2 art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti;
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso.
5. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti;
6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
7. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria qualora siano stati costituiti patrimoni destinati di cui all'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Collegio dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti;
2. Il Collegio:
 - ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - giudica ex bono et equo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 22 – Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
 - il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
3. I verbali, di Assemblea e Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni;
4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal segretario;
5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali e la documentazione contabile previa richiesta scritta all'Organo competente presso la sede dell'Associazione.

Art. 23 – Entrate economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate da:
 - quote sociali;
 - donazioni, lasciti e qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - ogni altro provento derivante da attività istituzionali connesse;
2. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
 - beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
 - eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
 - eventuali erogazioni, lasciti e donazioni destinati ad incremento del patrimonio.

Art. 24 – Scritture contabili

L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo;

1. Ogni anno devono essere redatti a cura dell'Organo di Amministrazione i bilanci consuntivo e preventivo e la relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30/04. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Revisione almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea;
2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del D.lgs. 117/2017 e sue

successive modifiche;

3. Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte;
4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di cui all'art 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la disposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto da Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità all'art.13 del Decreto Legislativo 117/2017, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale;
6. Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi;
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea;
8. L'Organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio d'esercizio.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017;
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità.

Art. 27 – Scioglimento Associazione e devoluzione del patrimonio

1. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore;
2. In caso di estinzione o di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 comma1, del D.Lgs 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art.9, comma 1, del D.L.gs 117/2017.

Art. 28 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa previgente.



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO

22.11.2022 AL N. 1910

3

Luogo del Direttore Provinciale
Clerico
Marta P. Gebiesi

3 1210 22/12/2022

0,00 **TM522L001210000KB**
296,00 *codice identificativo*
 per eventuali adempimenti successivi

0,00

296,00

EURO 296,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TM5

